

STATUTO PER L'ENTE BILATERALE

ALLEGATO G

N. 34417 del Rep

N. 14290 della Racc.

Art. 1 - Costituzione

Conformemente a quanto previsto dall'art. 40 del CCNL (d'ora in avanti denominato "CCNL") per il personale dipendente delle imprese di cui agli artt. 16-17-18-21 Legge 84/94 e di quello dipendente delle Autorità Portuali, è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale.

Sono soci fondatori: Associazione Porti Italiani - Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport per le parti datoriali e Filt Cgil, Fit Cisl e Ultrasporti, per i lavoratori.

Art. 2 - Scopo e finalità

L'Ente Bilaterale Nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.

In particolare, l'Ente Bilaterale Nazionale avrà i seguenti scopi:

- a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore portualità con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
- b) promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- c) favorire le opportunità di accesso per il settore della portualità ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo;
- d) favorire, attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- e) ricevere gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale;

Cludio Tolson

Roberto

Barbero

Domenico

De Luca

Cabini

- f) seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- g) promuovere, conglobando le attività già previste per l'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 40 del CCNL 2000-2004, lo studio delle iniziative in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- h) analizzare le tematiche del mercato del lavoro e della flessibilità e monitorare l'attuazione nel settore;
- i) individuare ed adottare iniziative che rispondono all'esigenza di ottimizzare le risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso;
- j) attuare gli altri compiti che le parti a livello di contrattazione collettiva nazionale decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 3 – Sede

L'Ente ha sede provvisoria presso l'Associazione Porti Italiani – Assoporti".

La sede potrà essere trasferita in altro indirizzo su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 5 – Soci

Sono soci ordinari i soci fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto

I soci aggregati, senza diritto di voto, né di rappresentanza attiva o passiva negli organi direttivi dell'Ente, potranno essere gli istituti di rilevanza nazionale ed anche internazionale, comunque collegati, per finalità e per appartenenza al settore della portualità, alle organizzazioni promotrici.

Art. 6 – Organi

Sono Organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;

Barzani

Donato

Roberto

Roberto

Colm

- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermate per una sola volta.

La funzione di componente del Consiglio direttivo ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

In tal caso, il socio che aveva espresso detto consigliere provvede ad una nuova designazione.

Art. 7 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 8 membri, nominati dai soci fondatori, dei quali 4 su designazione delle singole Associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport e 4 su designazione delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

La prima riunione del Consiglio direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approva le relazioni sull'attività programmata e su quelle svolte allegate al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- approva il programma, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approva il regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale;
- esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dei soci fondatori;
- adempie alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti per i Consigli direttivi delle Associazioni.

Roberto Wilson *Roberto Martini* *Babene* *Robb* *Fel* *Babene*

Deum Schu

3

Il Consiglio direttivo, che si riunisce almeno due volte l'anno, è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata da inviarsi, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, 15 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telefax o posta elettronica, in caso di urgenza almeno 5 giorni prima della data della riunione stessa.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno tre consiglieri in carica. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti, dei quali almeno due di rappresentanza datoriale e due di rappresentanza sindacale, e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50% + 1) dei presenti.

Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del regolamento, modifiche statutarie dell'Ente ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno sei dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.

Il Consiglio direttivo nomina un segretario esterno ai componenti del Consiglio direttivo. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale, che sarà trascritto in apposito libro.

Art. 8 – Il Presidente ed Il Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito, alternativamente, tra i consiglieri rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tra i consiglieri rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente, anch'egli eletto tra i membri del Consiglio direttivo, in rappresentanza della parte che non ha espresso il Presidente.

I compiti assegnati al Presidente sono definiti dal regolamento dell'Ente.

Roberto Torsani

Roberto Torsani
Roberto Torsani
Roberto Torsani

Roberto

Roberto

Roberto

Art. 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati come segue:

- 1 con la funzione di Presidente, scelto, di comune accordo dai soci fondatori, fra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- 1 effettivo ed 1 supplente designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- 1 effettivo ed 1 supplente designati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio direttivo indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquistati con le entrate di cui sopra, e così gli eventuali contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati e poi lasciati, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati

Mr. Torbati
Roberto Lantini
Domenico B. B.

Babene
Roberto B. B.

esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Art. 11 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente entro il 31 dicembre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno.

Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Art. 12 – Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 13 – Scioglimento, cessazione

Lo scioglimento e la cessazione dell'Ente Bilaterale Nazionale sono decisi concordemente dai soci fondatori.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 14 – Finanziamento

In via provvisoria, l'Ente Bilaterale Nazionale è finanziato nelle misure previste dall'art. 40 del "CCNL".

Art. 15 – Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo.

Roberto Tortorella
Roberto Tortorella
Don B. B.

Bebene
Roberto

Roberto

Art. 16 – Disposizioni finali

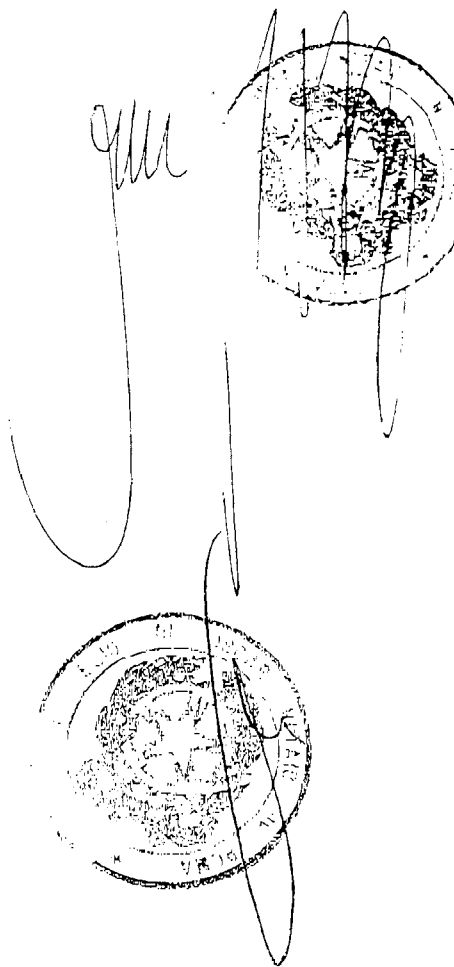
Gli scopi dell'Ente potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il "CCNL".

Art. 17 – Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Luzi Roberto
Federico Barbano
Dante Bili
Carlo Torbieri

Il Presidente
Roberto Bili



----- E' copia autentica, -----
----- conforme al suo originale, conservato nei miei rogiti. -----
----- Si rilascia per gli usi consentiti. -----
----- Data in Roma, addi -----
----- 08 NOV. 2006 -----



[Handwritten signature]